



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

Approvato dalla Commissione Straordinaria con delibera n. ~~117~~ 117 DEL 27. 11. 2009

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile l'intervallo lasciato sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi, uffici ed abitazioni aventi portoni d'accesso allargati.

Art. 3 Titolo autorizzativi

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciale o statale, correnti nell'interno del centro abitato (art. 26 comma 3 Nuovo Codice della Strada così come modificato dall'art. 15 del D.Lgs 10 settembre 1993 n. 36), senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi per costruire.
3. L'autorizzazione, di cui al presente articolo, è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992).

Art. 4 Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri) e sono subordinati a permesso di costruire o altro titolo abilitativo. I loro effetti cessano al termine dei lavori di cui al titolo autorizzativi rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 5 Passi carrabili già autorizzati

- 1 Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere apportate trasformazioni o variazioni ai passi carrabili esistenti.
- 2 Per i passi carrabili esistenti alla data d' entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lettera a) dell'art.46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 6 Ufficio comunale competente

- 1 Competente all' istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tributi.
- 2 L'Ufficio Tributi provvede a rilasciare idonea autorizzazione mediante l'accertamento del verbale di sopralluogo sottoscritto dall'Ufficio Polizia Municipale, dal quale dovranno risultare:
 - a. la conformità con il codice della strada;
 - b. la larghezza dell'accesso carrabile (espressa in metri);
 - c. documentazione fotografica dell'accesso carrabile.
- 3 Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte in carta legale e corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria e fornitura dell'apposito segnale il quale a norma del nuovo Codice della Strada dovrà contenere il numero di autorizzazione, l'Ente e l'anno del rilascio.
- 4 Qualora, a seguito della richiesta di apertura di un nuovo passo carrabile, dovesse essere necessaria la realizzazione di opportune lavorazioni da effettuarsi sulla

proprietà pubblica, quali abbassamenti/innalzamenti di marciapiedi, inserimento di cordoli, scarifiche e nuove pavimentazioni, o quant'altro, tali opere saranno totalmente a carico del richiedente e dovranno essere autorizzate mediante la consueta presentazione di Denuncia di inizio attività (DIA) all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7 Documentazione allegata all' istanza

- 1 Alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del passo carrabile, deve essere allegato un progetto in duplice copia, contenente tutte le indicazioni per una descrizione chiara e completa del passo carrabile. In particolare il progetto deve contenere l'estratto mappa catastale ed una planimetria in scala non inferiore ad 1:500 che individua l'ubicazione del passo carrabile.
- 2 Qualora il passo carrabile sia già assentito con apposita autorizzazione o concessione edilizia, si può chiedere esclusivamente la fornitura del segnale facendo istanza all'Ufficio tecnico Comunale, allegando un rilievo fotografico dello stesso.

ART. 8 Formalità del provvedimento di autorizzazione

- 1 Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento è approvato con atto della Giunta Comunale e deve, in ogni caso, indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.
- 2 L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 9 Spese di sopralluogo e istruttoria

- 1 Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del Codice della strada, è istituito il diritto di istruttoria, comprensivo dell'eventuale sopralluogo, cui deve aggiungersi, per ogni singola richiesta di passo carrabile, la spesa per la fornitura del segnale nella misura prevista nel punto 1 dell'allegato A e la spesa per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni del Comando Polizia municipale, tutte queste spese sono a carico del richiedente e sono da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
- 2 Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento dell'autorizzazione del passo carrabile, il diritto è applicato nella misura prevista nel punto 4 dell'allegato A; l'eventuale successiva presentazione della richiesta di passo

carrabile è comunque assoggettata alla corresponsione dell'importo complessivo nella misura di cui al comma 1.

- 3 La tariffa annua è prevista nel punto 3 dell'allegato A.
- 4 Le somme di cui sopra sono aggiornabili con deliberazione della Giunta Comunale in occasione del Bilancio di previsione annuale.
- 5 Sono altresì a carico del richiedente tutte le altre eventuali spese comunque inerenti e connesse al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 10 Riconoscimento del passo carrabile

- 1 Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
- 2 Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese per istruttoria e fornitura di apposita segnaletica, da determinarsi con atto della Giunta Comunale.
- 3 Sull'area di strada antistante il passo carrabile, munito del predetto segnale di divieto di sosta rilasciato dal Comune è vietata la sosta di veicoli. I veicoli lasciati in tale sosta vietata saranno rimossi coattivamente dal Comune, il quale addebiterà le relative spese, oltre alla sanzione per divieto di sosta, al proprietario del veicolo.

ART. 11 Passo carrabile di accesso a più proprietà e responsabilità del richiedente

- 1 Il richiedente dell'autorizzazione di passo carrabile assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

ART. 12 Subentro della concessione

- 1 Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, indicando gli estremi della precedente concessione. In caso di accoglimento, si autorizzerà il subentro nell'atto rilasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
- 2 La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

ART. 13 Tipologie costruttive

- 1 I passi carrabili sono di tre tipi: vedi allegato B.
 - A) Quando la proprietà privata dispone di sufficiente rientranza (5 m) al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica.
 - B) Quando la proprietà privata non dispone di sufficiente rientranza al fine di consentire la sosta del veicolo al di fuori della proprietà pubblica.
 - C) Accesso diretto da strada (o piazza) pubblica verso la strada privata.
- 2 Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

ART. 14 Sanzioni e revoca.

- 1 Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nel titolo autorizzativo rilasciato, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
- 2 In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione e trasmette gli atti al Responsabile del Settore con la richiesta dell'adozione del provvedimento di revoca.
- 3 Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi degli artt. 22, 26, 27 e 158 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni.

1) Nel caso di apertura, ampliamento, modifica di accesso carrabile o di accesso provvisorio per cantiere:

Domanda:

- 1) euro 20,00 tariffa al ml. o frazione di metro
- 2) euro 29,24 n. 2 marche da bollo da € 14,62
- 3) euro 0,52 diritti di segreteria
- 4) euro 15,00 costo del segnale

2) Nel caso di regolarizzazione di accesso carrabile esistente:

Domanda :

- 1) euro 20,00 tariffa al ml. o frazione di metro
- 2) euro 29,24 n. 2 marche da bollo da € 14,62
- 3) euro 0,52 diritti di segreteria
- 4) euro 15,00 costo del segnale

3) Tariffa da versare annualmente per ogni passo carrabile:

euro 20,00 tariffa al ml. o frazione di metro da versarsi entro il 30/06 di ogni anno riferita all'anno in corso

4) Nel caso di richiesta di un parere preventivo:

€ 50,00 omnicomprehensive